DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2000

relativa alla conclusione dell'emendamento del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato d'ozono

(2000/646/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando quanto segue:

(1) La Comunità, date le sue responsabilità in materia di ambiente, ha aderito con decisione 88/540/CEE [2] alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e al protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono ed ha approvato il primo emendamento di tale protocollo con decisione 91/690/CEE [3] ed il secondo emendamento dello stesso con decisione 94/68/CE [4].

(2) Come recentemente dimostrato, per un'adeguata protezione dello strato di ozono si rende necessario adottare misure di controllo del commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono più severe di quelle previste dal protocollo di Montreal, come modificato nel 1992. È stata anche dimostrata la necessità di introdurre ulteriori misure di monitoraggio e controllo del commercio di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e, in particolare, del bromuro di metile.

(3) Un terzo emendamento del protocollo di Montreal è stato adottato a Montreal nel settembre 1997 allo scopo di introdurre tali controlli. La Commissione, per conto della Comunità, ha partecipato ai negoziati e all'accordo relativi a tale emendamento.

(4) La Comunità ha adottato varie misure nel campo interessato dalle modifiche e in tale campo dovrebbe pertanto assumere impegni internazionali.

(5) La Comunità è tenuta ad approvare il terzo emendamento del protocollo di Montreal in quanto responsabile per l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, che riguardano il commercio di sostanze controllate fra la Comunità e le altre parti,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il terzo emendamento del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Il testo dell'emendamento è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare l'atto di approvazione del terzo emendamento, a nome della Comunità, presso il segretario generale delle Nazioni Unite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e dell'articolo 3 del terzo emendamento del protocollo di Montreal.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. FABIUS

---

[1] GU C 21 E del 25.1.2000, pag. 9.
[2] GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8.
[3] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 28.
[4] GU L 33 del 7.2.1994, pag. 1.

ALLEGATO

EMENDAMENTO DEL PROTOCOLLO DI MONTREAL ADOTTATO NEL CORSO DELLA NONA RIUNIONE DELLE PARTI

Articolo 1

Emendamento

A. *Articolo 4, paragrafo 1 quater*

Il seguente paragrafo è inserito dopo il paragrafo 1 ter dell'articolo 4 del protocollo:

«1 quater Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna delle parti vieta l'importazione delle sostanze controllate di cui all'allegato E, provenienti da qualunque Stato che non è parte del presente protocollo.»

B. *Articolo 4, paragrafo 2 quater*

Il seguente paragrafo è inserito dopo il paragrafo 2 ter dell'articolo 4 del protocollo:

«2 quater Allo scadere di un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna delle parti vieta l'esportazione delle sostanze controllate di cui all'allegato E, destinate a qualunque Stato che non è parte del presente protocollo.»

C. *Articolo 4, paragrafi 5, 6 e 7*

Nei paragrafi 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del protocollo, le parole:

«e gruppo II dell'allegato C»

sono sostituite da:

«gruppo II degli allegati C ed E».

D. *Articolo 4, paragrafo 8*

Nel paragrafo 8 dell'articolo 4 del protocollo, le parole:

«Articolo 2 G»

sono sostituite da:

«Articoli 2 G e 2 H».

E. *Articolo 4 A: Controllo degli scambi con le parti*

Il presente articolo è inserito nel protocollo come articolo 4 A:

«1. Se allo scadere della data fissata nei suoi confronti per la progressiva eliminazione di una sostanza controllata, pur avendo adottato tutti i possibili provvedimenti per ottemperare agli obblighi derivanti dal protocollo, una delle parti non è in grado di sospendere la produzione di tale sostanza destinata al consumo interno, per usi diversi da quelli considerati essenziali ai sensi del protocollo, tale parte vieta l'esportazione di qualsiasi quantità di tale sostanza usata, riciclata o rigenerata, se non ai fini della sua distruzione.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica le operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 11 della convenzione né la procedura di non conformità di cui all'articolo 8 del protocollo.»

F. *Articolo 4 B: Rilascio delle licenze*

Il presente articolo è inserito nel protocollo come articolo 4 B:

«6. Ciascuna delle parti, entro il 1º gennaio 2000 o entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima, adotta ed applica un sistema per il rilascio di licenze per l'importazione e l'esportazione delle sostanze controllate di cui agli allegati A, B, C ed E, siano esse vergini, usate, riciclate o rigenerate.

7. Nonostante quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo, le parti che dovessero operare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 e che dovessero stabilire di non essere in grado di adottare ed applicare un sistema per il rilascio di licenze per l'importazione e l'esportazione delle sostanze controllate di cui agli allegati C ed E, possono ritardare l'adozione di tali provvedimenti, rispettivamente fino al 1º gennaio 2005 ed al 1º gennaio 2002.

8. Ciascuna delle parti, entro tre mesi dalla data in cui è stato adottato il proprio sistema per il rilascio delle licenze, presenta alla segreteria una relazione in merito all'adozione ed al funzionamento dello stesso.

9. La segreteria redige con cadenza periodica, inviandone copia a tutte le parti, un elenco di quanti hanno presentato la propria relazione sul sistema per il rilascio delle licenze ed invia tali informazioni al comitato di attuazione perché questo possa compiere le opportune valutazioni ed avanzare le necessarie raccomandazioni alle parti.»

Articolo 2

Collegamenti con l'emendamento del 1992

Nessuno Stato od organismo di integrazione economica regionale può depositare uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente emendamento, se non ha precedentemente depositato, o se non deposita contemporaneamente, un simile strumento per l'emendamento adottato in occasione della quarta riunione delle parti, tenutasi a Copenaghen il 25 novembre 1992.

Articolo 3

Entrata in vigore

1. Il presente emendamento entra in vigore il 1º gennaio 1999, purché siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dello stesso da parte di Stati o di organismi di integrazione economica regionale che siano parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Qualora tale condizione non dovesse risultare soddisfatta entro la data indicata, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui la condizione è soddisfatta.

2. Ai fini del paragrafo 1, qualunque strumento depositato da un organismo di integrazione economica regionale non viene considerato uno strumento aggiuntivo rispetto a quelli depositati dagli Stati facenti parte di tale organizzazione.

3. Una volta entrato in vigore ai sensi del paragrafo 1, il presente emendamento entra in vigore per le altre parti del protocollo il novantesimo giorno successivo al deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di questi ultimi.